Manuale Operativo Professionale
Articolo 246 CDU – Status Doganale delle Merci nelle Zone Franche
Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell'Unione

1. Introduzione

L'articolo 246 CDU disciplina uno degli aspetti più importanti delle Zone Franche Doganali:
la determinazione dello status doganale delle merci presenti nella Zona Franca.
Dopo:

- Art. 243 → istituzione della Zona Franca;
- Art. 244 → attività e costruzioni;
- Art. 245 → ingresso delle merci;

l'Articolo 246 stabilisce come identificare e trattare le merci unionali e non unionali presenti nella Zona Franca.
Per un consulente ZFD, questo articolo è fondamentale perché determina il regime fiscale e doganale applicabile alle merci.

2. Obiettivo della Norma

La finalità dell'articolo 246 è garantire che l'Autorità Doganale possa conoscere in ogni momento:

- la natura delle merci;
- il loro status doganale;
- la loro destinazione finale;
- il corretto trattamento ai fini doganali.

Principio fondamentale:
Ogni merce presente nella Zona Franca deve avere uno status chiaramente identificabile.

3. Concetto di Status Doganale

Nel CDU esistono due categorie fondamentali:
Merci Unionali
Merci:

- prodotte nell'Unione Europea;
- oppure già immesse in libera pratica.

Hanno assolto:
✓ dazi
✓ IVA all'importazione
✓ formalità doganali

Merci Non Unionali
Merci provenienti da Paesi Terzi che:

- non sono state immesse in libera pratica;
- non hanno assolto i diritti doganali.

Esempi:

- merci dalla Cina;
- merci dagli Stati Uniti;
- merci dalla Corea;
- merci dal Regno Unito.

4. Regola Generale dell'Articolo 246

Le merci introdotte nella Zona Franca sono considerate:
Merci Non Unionali
quando:

- provengono da Paesi terzi;
- non sono state immesse in libera pratica.

Merci Unionali

quando:

- il loro status unionale è dimostrato mediante adeguata documentazione.

5. Importanza Operativa dello Status

Lo status determina:

Aspetto	Merci Unionali	Merci Non Unionali
Dazio	Non dovuto	Sospeso
IVA Importazione	Non dovuta	Sospesa
Vigilanza Doganale	Limitata	Completa
Formalità di Uscita	Ridotte	Maggiori

6. Come Dimostrare lo Status Unionale

L'operatore deve essere in grado di fornire prove documentali.

Documenti Utilizzabili

T2L

Documento che certifica lo status unionale.

Fatture UE

Con elementi identificativi sufficienti.

Documentazione doganale

MRN e documenti di importazione.

Registrazioni contabili

Sistemi autorizzati ADM.

7. Flusso Operativo

Ingresso Merce
↓
Verifica Documenti
↓
Accertamento Status
↓
Registrazione
↓
Attribuzione Status
↓
Permanenza in Zona Franca

8. Obblighi dell'Operatore

L'operatore deve:

✓ identificare le merci
✓ conservare la documentazione
✓ aggiornare i registri
✓ consentire i controlli ADM
✓ separare le merci quando necessario

9. Gestione Separata delle Merci

In molte situazioni ADM richiede la separazione fisica o contabile tra:

Merci Unionali
destinate al mercato UE.
Merci Non Unionali
soggette al regime di Zona Franca.

Esempio
Magazzino ZFD Gaeta:
Area A
Merci UE
- Italia
- Germania
- Francia

Area B
Merci Non UE
- Cina
- India
- USA

La separazione facilita i controlli doganali.

10. Controlli ADM
L'Autorità Doganale può verificare:
Status dichiarato
Correttezza della classificazione.
Registrazioni
Corrispondenza tra documenti e merci.
Inventari
Verifica fisica delle giacenze.
Tracciabilità
Movimentazione delle merci.

11. Caso Studio – Componenti Elettronici
Scenario
Arrivano nella Zona Franca:
Lotto 1
Componenti dalla Cina
Valore:
€ 1.500.000
Status:
NON UNIONALE

Lotto 2
Componenti acquistati in Germania
Valore:
€ 500.000
Status:
UNIONALE

Risultato
Le due categorie devono essere:
- identificate;
- registrate;

- tracciate separatamente.

Questo consente ad ADM di applicare correttamente il regime doganale.

12. Check List del Consulente ZFD

Prima dell'accettazione delle merci verificare:

□ origine della merce
□ status unionale
□ documenti T2L
□ MRN disponibile
□ fatture disponibili
□ registrazioni aggiornate
□ sistema gestionale funzionante
□ separazione fisica o contabile
□ procedure ADM rispettate

13. Errori Più Comuni

Errore 1

Confondere merci unionali e non unionali.

Conseguenze:

- recupero dazi;
- sanzioni;
- contestazioni.

Errore 2

Assenza di prova dello status.

Conseguenze:

- la merce può essere considerata non unionale.

Errore 3

Mancata registrazione.

Conseguenze:

- perdita della tracciabilità;
- violazione delle procedure ADM.

Errore 4

Mancata separazione delle merci.

Conseguenze:

- difficoltà nei controlli;
- rilievi ispettivi.

14. Caso Applicativo – Futura ZFD di Gaeta

Una società logistica gestisce:

- merci italiane;
- merci tedesche;
- merci provenienti dalla Cina;
- merci provenienti dalla Turchia.

L'applicazione corretta dell'articolo 246 consente:

✓ identificazione immediata dello status
✓ corretta sospensione dei dazi
✓ piena conformità ADM
✓ riduzione del rischio sanzionatorio

✓ maggiore affidabilità nei confronti delle Autorità Doganali

15. Formula Professionale da Ricordare

ARTICOLO 246 CDU

"Identificare lo Status delle Merci"

Schema operativo:

MERCE → DOCUMENTO → STATUS → REGISTRAZIONE → CONTROLLO

Collegamento con gli Articoli Successivi

Articolo	Funzione
243	Istituzione Zona Franca
244	Attività e costruzioni
245	Ingresso delle merci
246	Status doganale delle merci
247	Merci unionali nella Zona Franca
248	Uscita delle merci
249	Formalità finali

Sintesi per il Consulente ZFD

L'articolo 246 CDU rappresenta il **sistema di identificazione doganale delle merci presenti nella Zona Franca**.

Se l'articolo 245 disciplina l'ingresso, l'articolo 246 disciplina la **corretta qualificazione delle merci**, elemento essenziale per:

- sospensione dei dazi;
- gestione dell'IVA all'importazione;
- controlli ADM;
- pianificazione logistica;
- gestione delle future Zone Franche Doganali nel Lazio.

Per un consulente specializzato in Zone Franche Doganali, padroneggiare l'articolo 246 significa saper distinguere, documentare e controllare correttamente lo status di ogni merce presente nella Zona Franca.